

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PERRINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1963

Modifica dell'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 1° maggio 1941, n. 422 e dal regio decreto-legge 13 aprile 1944, n. 119, per istituire la tariffa nazionale dei medicinali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, nella prima stesura, sanciva che ogni due anni, a cura del Ministero dell'interno, doveva essere pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico.

In conformità di tale norma il Ministero dell'interno, con proprio decreto del 24 maggio 1935, provvide a pubblicare la prima tariffa ufficiale dei medicinali: tariffa che venne modificata e aggiornata, in riferimento alla situazione del mercato, con successivi decreti ministeriali del 25 ottobre 1935, del 22 aprile 1936, dell'8 luglio 1937 e del 15 marzo 1938.

La tariffa ufficiale restò in vigore sino all'occupazione del territorio nazionale da parte degli eserciti stranieri e alla divisione dell'Italia in due tronconi.

In tali condizioni, i prezzi dei medicinali cessarono d'avere un mercato nazionale e variarono sensibilmente da provincia a provincia, anche in relazione alle particolari difficoltà di rifornimento e alla scarsità dei mezzi di trasporto.

In conseguenza di tale stato di cose, il Governo fu costretto con il regio decreto-legge 13 aprile 1944 n. 119 a modificare l'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, al fine di conferire ai Prefetti la facoltà di stabilire tariffe provinciali in riferimento alle situazioni locali e alle particolari condizioni di mercato delle sostanze medicinali.

Si trattava di un provvedimento eccezionale, dovuto a cause contingenti; e si pensò giustamente, allora, che l'abdicazione dello Stato alla sua funzione regolatrice di questo importante settore assistenziale dovesse considerarsi soltanto momentanea e strettamente collegata allo stato di guerra.

Purtroppo, però, a vent'anni dalla fine della guerra sono tuttora gli uffici provinciali sanitari a legiferare sulla non facile materia, perchè nessuno ha preso sinora l'iniziativa di ristabilire la situazione precedente, che risponde alle esigenze di una razionale regolamentazione di questo settore del servizio farmaceutico.

La situazione attuale non è però ulteriormente tollerabile perchè, l'aver consentito,

sinora che le singole autorità provinciali siano incaricate di stabilire i prezzi delle sostanze medicinali e le voci degli onorari professionali, senza dare ad esse criteri uniformi e uniformi per la compilazione delle voci, ha dato luogo a ingiustificata diffomità di prezzi e d'onorari tra provincia e provincia; offrendo un'occasione di più al pubblico ignaro, di fare confronti e di trarre conclusioni non benevole nei riguardi dei farmacisti, cui non può ascriversi la colpa se lo stesso medicinale viene acquistato a prezzi diversi in due centri abitati limitrofi, ma appartenenti a diversa provincia.

Il ritorno alla tariffa di Stato si presenta come una necessità; per altro vale la considerazione che il problema non offre particolari difficoltà, in quanto presentemente i prezzi dei medicinali hanno un mercato nazionale e gli onorari possono essere determinati in eguale misura per tutto il territorio della Repubblica; poichè se è vero che i costi di esercizio delle farmacie variano

anche sensibilmente da provincia a provincia, queste differenze possono considerarsi compensate dal corrispondente diverso volume delle prescrizioni; senza dire che una tariffa uniforme, oltre a eliminare i gravi inconvenienti segnalati, acquista un più spiccato carattere professionale, conferisce una maggiore dignità all'opera quotidiana del farmacista e infine permette di tutelare, con maggiore consapevolezza, gli interessi del pubblico.

Per le ragioni anzidette si propone quindi di restituire al primo comma dell'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie la formulazione che ebbe sino al 13 aprile 1944 e di abrogare il secondo comma dello stesso articolo, in quanto risulta pleonastico con il ritorno alla tariffa di Stato.

Si propone infine che, in conformità alla legge 13 marzo 1958 n. 296, i provvedimenti, già di competenza del Ministero dell'interno, siano devoluti al Ministero della sanità.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

L'articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e modificato con la legge 1° maggio 1941 n. 422 e con il regio decreto-legge 13 aprile 1944 n. 119, è sostituito dal seguente:

« Ogni due anni, a cura del Ministero della sanità, è pubblicata la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico, sentito il parere della Federazione degli ordini dei farmacisti ».

È abrogato il secondo comma del predetto articolo 125 del testo unico delle leggi sanitarie.

Nel settimo comma dello stesso articolo 125 le parole « Il Ministro per l'interno » sono sostituite con « Il Ministro della sanità ».